



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
"IL SOLE"

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 29/03/2021

Modificato con delibera di C.C. n. 72 del 30/11/2023

Modificato con delibera di C.C. n. 59 del 28/11/2024



INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag.	3
Art. 2 - Disciplina dell'Orario	Pag.	3
Art. 3 - Chiusure e scioperi	Pag.	4
Art. 4 - Quote da versare	Pag.	4
Art. 5 - Assenze e rimborsi	Pag.	5
Art. 6 - Domanda di ammissione al servizio e graduatorie	Pag.	6
Art. 7 - Ammissione al servizio	Pag.	7
Art. 8 - Disposizioni per l'ambientamento	Pag.	8
Art. 9 - Dimissioni	Pag.	9
Art. 10 - Rinuncia o conservazione del posto	Pag.	9
Art. 11 - Organi addetti alla gestione	Pag.	9
Art. 12 - Assemblea dei genitori	Pag.	10
Art. 13 - Comitato di Gestione	Pag.	10
Art. 14 - Organizzazione del Comitato di Gestione	Pag.	11
Art. 15 - Personale dell'Asilo Nido	Pag.	11
Art. 16 - Articolazione delle attività	Pag.	12
Art. 17 - Menu	Pag.	12
Art. 18 - Servizi Sanitari	Pag.	13
Art. 19 - Disposizioni sanitarie	Pag.	13
Art. 20 - Allontanamento per malattia	Pag.	13
Art. 21 - Assenza per malattia e riammissione alla frequenza	Pag.	14
Art. 22 - Servizi innovativi	Pag.	14
Art. 23 - Disposizioni finali	Pag.	15
Allegato A	Pag.	16
Allegato B	Pag.	17
Allegato C	Pag.	18
Allegato D	Pag.	19
Norme di legge	Pag.	20



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del Servizio di Asilo Nido, così come definito dall'art. 5 della L.R.V. 23 aprile 1990 n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi) e s.m.i.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare il coordinamento ed il funzionamento efficace del servizio di Asilo Nido, la cui attività educativo-assistenziale viene promossa e sostenuta dal Comune di Bovolone, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico- relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

DISCIPLINA DELL'ORARIO

1. L'orario di servizio dell'Asilo Nido "Il Sole" è articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:00, con possibilità di prolungamento dell'orario di uscita, su richiesta degli interessati, fino alle ore 18:00.
2. All'interno di detti orari, sono previste quattro fasce orarie, la cui scelta va specificata nella domanda di ammissione, con relative rette differenziate e flessibilità in entrata e uscita come segue:
 - ✓ Nido Mattina: dalle ore 7:30 alle ore 13:00
con flessibilità di entrata dalle ore 7:30 alle ore 09:00 e flessibilità di uscita dalle ore 12:15 alle ore 13:00
 - ✓ Nido Classico: dalle ore 7:30 alle ore 16:00
con flessibilità di entrata dalle ore 7:30 alle ore 09:00 e flessibilità di uscita dalle ore 15:40 alle ore 16:00
 - ✓ Nido Prolungato: dalle ore 7:30 alle ore 18:00
con flessibilità di entrata dalle ore 7:30 alle ore 09:00 e flessibilità di uscita dalle ore 17:00 alle ore 18:00
 - ✓ Nido Pomeriggio: dalle ore 13:00 alle ore 18:00
con flessibilità di entrata dalle ore 13:00 alle ore 14:00 e flessibilità di uscita dalle ore 17:00 alle ore 18:00
3. L'orario di frequenza indicato nella domanda di ammissione rimane invariato per tutto il ciclo educativo; le uniche deroghe ammesse sono quelle indicate nei commi che seguono.
4. Entro il 30 giugno dell'anno educativo in corso, con apposita domanda, può essere richiesto l'ampliamento o la riduzione dell'orario di frequenza per l'anno successivo, che verrà accolta, previa disponibilità dei posti, nel gruppo di appartenenza e decorrerà dal primo giorno del nuovo anno educativo.
5. In corso d'anno, con apposita domanda da presentare entro il giorno 15 del mese, è possibile chiedere, una sola volta, la modifica dell'orario di frequenza, come segue:
 - ✓ la richiesta di ampliamento deve essere motivata dal genitore;



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

- ✓ la richiesta di riduzione deve essere determinata da una impossibilità concreta di continuare a frequentare col precedente orario, in presenza di gravi e comprovati motivi con necessità che gli stessi siano motivati, documentati e/o certificati.
- 6. Le richieste di cui al comma precedente vengono esaminate e autorizzate dal Responsabile del Servizio sulla base delle motivazioni presentate e in base alla disponibilità di posti, per la fascia oraria richiesta, da parte dell'Ente Gestore del servizio. Il nuovo orario potrà essere effettuato soltanto a partire dal primo giorno del mese successivo l'accoglimento della richiesta, con l'applicazione, da talemomento, della nuova retta.
- 7. Nessun genitore potrà essere presente nei gruppi durante l'orario di apertura del servizio, fatta eccezione per le attività che lo prevedono e per il periodo di ambientamento dei bambini nuovi ammessi, secondo i tempi concordati con l'educatrice del gruppo.
- 8. Il ritiro dei bambini deve avvenire ad opera di chi esercita la potestà genitoriale o di persona maggiorenne appositamente delegata.
- 9. Per garantire un'adeguata organizzazione del servizio e il rispetto degli standard previsti, l'ingresso mattutino dei bambini e la consegna degli stessi deve avvenire entro la flessibilità di orario stabilita.

ART. 3
CHIUSURE E SCIOPERI

- 1. Durante il periodo estivo verrà osservata la chiusura totale dell'Asilo Nido per il mese di agosto.
- 2. È prevista la chiusura del Servizio di Asilo Nido nei soli giorni di sabato e nei giorni festivi stabiliti per legge.
- 3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Ente Gestore comunica per iscritto al Comune il calendario di apertura e chiusura relativo all'anno educativo successivo. Dopo l'approvazione da parte dell'ufficio comunale competente, il calendario sarà comunicato alle famiglie a cura dell'Ente Gestore entro il 15 luglio.
- 4. Nel caso di sciopero del personale, rientrando il servizio di asilo nido tra i servizi essenziali, per la natura delle prestazioni erogate e dei destinatari delle stesse, si applica la normativa prevista in materia e in particolare l'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

ART. 4
QUOTE DA VERSARE

- 1. Le rette di frequenza al servizio di Asilo Nido pagate dalle famiglie, e le relative agevolazioni sono stabilite annualmente con provvedimento della Giunta Comunale prima dell'apertura delle iscrizioni.
- 2. La retta mensile dovrà essere versata per intero anticipatamente, entro e non oltre il giorno 5 del mese in corso di frequenza.
- 3. Per i residenti la retta verrà calcolata sulla base dell'attestazione ISEE, presentata entro i termini previsti dal presente Regolamento e dovrà essere corrisposta mensilmente per l'intero anno educativo.
- 4. Per i non residenti la retta verrà calcolata per intero, senza alcun tipo di agevolazione, salvo che il proprio Comune di residenza abbia stipulato apposita convenzione con il Comune di Bovolone.
- 5. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune in corso d'anno, a decorrere dal mese successivo la variazione anagrafica, la retta verrà calcolata per intero, come previsto al comma 4 del presente articolo.



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

6. Per ottenere l'agevolazione sulla retta di frequenza, l'utente è tenuto a presentare ogni anno valida attestazione ISEE relativa all'anno di iscrizione, rilasciata dagli enti autorizzati, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
7. L'attestazione ISEE, va presentata:
 - ✓ entro il 31 luglio di ogni anno,
 - per i bambini già frequentanti che proseguono la frequenza anche nel successivo anno educativo;
 - per i nuovi ammessi, risultanti dalla graduatoria definitiva;
 - per le domande fuori graduatoria di cui all'art. 7, presentate entro il mese di luglio;
 - ✓ al momento della presentazione della domanda, per le richieste fuori graduatoria di cui all'art. 7, presentate oltre il mese di luglio.
8. In caso di mancata consegna dell'attestazione ISEE, entro i termini sopra indicati, verrà applicata automaticamente la retta fissata per la fascia ISEE più elevata, rispetto all'orario prescelto.
9. La consegna ritardata dell'attestazione ISEE, permette l'applicazione dell'agevolazione sulla retta solo dal mese successivo la sua presentazione.
10. Non ha diritto a prestazione agevolata secondo le fasce ISEE, chi non è in regola con i pagamenti relativi all'anno precedente, fino al saldo di quanto dovuto.
11. Le famiglie con sopravvenuta difficoltà lavorativa (licenziamento, cassa integrazione, mobilità) o per causa di morte o sopravvenuta inabilità permanente al lavoro di uno dei genitori, potranno richiedere il ricalcolo dell'ISEE, per l'applicazione della retta corrispondente alla nuova situazione. Il ricalcolo, con validità fino al termine dell'anno educativo di riferimento, avrà effetto dal mese successivo a quello della presentazione.
12. Le famiglie con bambini diversamente abili, certificati ai sensi della L. 104/1992, potranno avere una riduzione pari al 30% della retta dovuta. Tale riduzione verrà applicata su specifica richiesta scritta delle famiglie che dovrà pervenire al Comune entro il mese di luglio di ogni anno. Oltre all'agevolazione di cui al presente comma, rimangono invariate le norme di calcolo della retta quantificata sulla base dell'attestazione ISEE presentata entro gli stessi i termini. Nel caso in cui la documentazione sia presentata oltre il termine del 31 luglio, l'agevolazione sulla retta sarà applicata a partire dal mese successivo la sua presentazione.
13. In caso di particolari e comprovate esigenze di carattere familiare opportunamente documentate, legate allo stato di salute del bambino, che determinano l'impossibilità di frequentare l'asilo nido in modo continuativo nell'arco della settimana, o qualora sia necessaria l'elaborazione di un progetto educativo specifico che preveda la presenza del bambino con soluzione di continuità, il Responsabile comunale del Servizio potrà concedere una riduzione della quota mensile che tenga conto dei periodi di presenza effettiva del bambino presso l'asilo nido.
14. In caso di ritardo superiore ai 30 giorni nel pagamento delle rette, verrà inviato alla famiglia un invito alla regolarizzazione, che se non sortirà effetto positivo entro i 15 giorni successivi, produrrà le dimissioni d'ufficio del bambino di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del presente Regolamento.
15. Nei confronti dei genitori che non ottemperino al pagamento della retta mensile, il Responsabile del Servizio procede, dopo formale ingiunzione di pagamento, al recupero delle somme dovute mediante riscossione coattiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5
ASSENZE E RIMBORSI

1. La quota mensile, determinata ai sensi del precedente art. 4, dovrà essere pagata per intero anche in caso di assenze del bambino, fatte salve le seguenti eccezioni, per le quali è prevista la possibilità di un rimborso.



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

ASSENZE PER MALATTIA O GRAVI MOTIVI

2. In caso di:
- ✓ malattia o ricovero ospedaliero

 - ✓ convalescenza post-ricovero e infortunio
 - ✓ assenza per gravi motivi di forza maggiore della famiglia documentati e/o certificati previsto un rimborso:

del 50 % della somma dovuta	se il periodo di assenza è di oltre 30 giorni continuativi di calendario
del 30 % della somma dovuta	se il periodo di assenza è compreso tra i 15 ed i 30 giorni continuativi di calendario

3. Ai fini del conteggio di cui al comma precedente, non vengono considerati il sabato e la domenica se questi coincidono con l'inizio o il termine dell'assenza.
4. Per ottenere il rimborso, che sarà calcolato a fine anno educativo, deve essere presentata richiesta scritta del genitore, inoltrata all'Ufficio Scuola del Comune, come da modulo fac-simile di cui all'allegato "C" al presente Regolamento, che comprende l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, prevista dall'art. 21 del presente Regolamento. Sono ammessi anche ulteriori giustificativi dell'assenza, sui quali deve essere indicato il periodo esatto di assenza.

ASSENZE PER ALTRI MOTIVI

5. In caso di assenza per altri motivi, comunicata con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni all'Ente Gestore, è previsto un rimborso:

del 30 % della somma dovuta	se il periodo di assenza copre l'intero mese
del 10 % della somma dovuta	in caso di assenza in occasione del periodo delle vacanze natalizie, per i giorni previsti dal calendario scolastico per le scuole dell'infanzia, approvato di anno in anno dalla Giunta Regionale Veneto.

6. Per ottenere il rimborso ai sensi del precedente comma 5, che sarà calcolato a fine anno educativo, deve essere inoltrata all'Ufficio Scuola del Comune copia della comunicazione scritta del preavviso del genitore di cui al precedente comma, con annessa richiesta come da modulo fac-simile di cui all'allegato "D" al presente Regolamento.
7. In alternativa al rimborso, potrà essere conteggiato un conguaglio, procedendo ad un ricalcolo delle rette dei mesi di giugno e luglio.

ART. 6

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO E GRADUATORIE

1. Saranno accolti all'Asilo Nido "Il Sole" fino ad un massimo di 60 bambini, con la possibilità di un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della L.R.V. 32/1990.
2. Le domande di ammissione vanno presentate dal 1° al 31 marzo di ciascun anno all'Ente Gestore, che provvederà a registrarle secondo l'ordine di presentazione. L'iscrizione all'Asilo Nido è aperta anche ai



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

bambini non residenti nel Comune di Bovolone. L'ammissione al servizio dei bambini non residenti verrà disposta se, a seguito dello scorrimento della graduatoria dei "residenti", risulteranno ancora posti disponibili.

3. La documentazione per l'iscrizione all'asilo nido deve essere quella di seguito indicata:
 - a) domanda di iscrizione su modulo predisposto dall'Ente Gestore, comprensiva della dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia;
 - b) dichiarazione, firmata, del datore di lavoro, dell'orario di lavoro dei genitori.
4. A seguito della presentazione delle domande di ammissione all'Asilo Nido, l'Ente Gestore provvederà a:
 - a) verificare la presenza dei requisiti di ammissione e la regolarità della relativa documentazione;
 - b) attribuire i punteggi in conformità ai criteri indicati negli allegati "A" e "B" al presente Regolamento;
 - c) redigere le graduatorie annuali per fasce di età, distinte per residenti e non residenti. I posti saranno assegnati scorrendo prima la graduatoria dei residenti a Bovolone e, in subordine, quella dei "non residenti", fino ad esaurimento dei posti disponibili.
5. In caso di esubero di domande rispetto ai posti attivati, l'ammissione sarà decisa dal Comitato di Gestione in conformità ai criteri indicati negli stessi allegati.
6. Per quanto riguarda la formazione delle graduatorie di ammissione per i bambini non residenti sono applicati gli stessi criteri, dando la precedenza ai bambini che hanno il/i genitore/i occupato/i stabilmente nel Comune di Bovolone.
7. Le famiglie non ancora residenti, che prevedono di trasferire la residenza nel Comune di Bovolone entro i successivi 45 giorni dal termine di scadenza delle iscrizioni al Nido, e che presentano domanda di ammissione nei termini, vengono inserite nelle graduatorie dei non residenti. Non appena avranno trasferito la residenza nel Comune di Bovolone, verranno inseriti in fondo alla graduatoria dei residenti.
8. Le graduatorie provvisorie dei bambini ammessi redatte come sopra indicato rendono nulle le precedenti e dovranno essere trasmesse:
 - a) al Comitato di Gestione, per la presa visione;
 - b) al Comune, entro il 30 aprile di ogni anno per la loro approvazione.
9. Il Responsabile del Servizio, di norma entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, approva con proprio provvedimento le graduatorie provvisorie dei bambini ammessi che rimangono esposte all'albo pretorio e all'Asilo Nido per un periodo di 10 giorni per dare la possibilità ai genitori di visionarla e presentare eventuali ricorsi.
10. Trascorsi i 10 giorni, se non è stato presentato alcun ricorso, le graduatorie provvisorie diventano definitive.
11. In caso contrario, il Responsabile competente esaminerà i ricorsi presentati e, in caso di accoglimento, apporterà alla graduatoria provvisoria le relative modifiche. Da quel momento, la graduatoria diviene definitiva.

ART. 7

AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Tutti i posti vengono assegnati prima dell'inizio dell'anno educativo, salvo che il numero delle domande sia inferiore al numero dei posti disponibili. Per posto disponibile si intende sia quello rimasto vuoto all'inizio dell'anno educativo sia quello reso disponibile in seguito al ritiro di un bambino verificatosi entro il 15 marzo.
2. L'ammissione all'Asilo Nido verrà comunicata dall'Ente Gestore, entro il 15 luglio di ogni anno, ai genitori del bambino, che dovranno confermare l'iscrizione (anche tramite e-mail), entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento effettivo della comunicazione, con contestuale dichiarazione di accettazione di ogni norma prevista dal presente Regolamento. Il genitore che intende ambientare il bambino oltre il mese di ottobre deve comunicarlo al nido contestualmente alla conferma di iscrizione, con



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

contestuale applicazione di quanto previsto dall'art. 8 comma 1.

3. In caso contrario, il richiedente è considerato rinunciatario a tutti gli effetti e viene interpellato il richiedente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.
4. Per i bambini assegnatari del posto presso l'Asilo Nido, gli inserimenti avranno inizio da settembre secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui le graduatorie definitive fossero esaurite, possono essere presentate domande fuori termine entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria, per agevolare la piena assegnazione dei posti nel nido.
6. Le stesse vanno trasmesse all'Ufficio Scuola in base all'ordine cronologico di arrivo, risultante da apposito registro, che dovrà essere tenuto di anno in anno dall'Ente Gestore del servizio. Il Comune provvederà a valutarle ed eventualmente accoglierle.

ART. 8

DISPOSIZIONI PER L'AMBIENTAMENTO

1. Il Coordinatore dell'Asilo Nido, fissa, entro l'inizio dell'anno educativo, nel rispetto dell'ordine della graduatoria, e delle comunicazioni di differimento ambientamento di cui all'art. 7, comma 2, il calendario degli inserimenti e lo comunica all'Ufficio Scuola del Comune. Nel caso in cui, venga richiesto dal genitore il differimento dell'inserimento del bambino all'asilo nido, verrà applicata a partire dal mese di novembre, una quota di mantenimento del posto, di € 100,00 mensili da versare al Comune entro e non oltre il giorno 5 del mese di riferimento. L'applicazione della quota di mantenimento del posto, di € 100,00 mensili non può essere applicata prima del compimento del 4° mese di età (a titolo esemplificativo se un bambino compie 4 mesi il 31 ottobre, inizia a pagarla dal mese di novembre, se compie 4 mesi il 5 novembre, inizia a pagarla dal mese di dicembre e così via). Nel caso di bambini nati dopo l'inizio dell'anno educativo di iscrizione, la quota di mantenimento del posto dovrà comunque essere pagata a partire dal mese di gennaio.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, la quota di mantenimento del posto di cui al comma precedente, verrà applicata con riferimento a tutte le fasce di età.
3. All'atto dell'inserimento i genitori dovranno presentare la seguente documentazione:
 - a) indicare i nominativi ed i recapiti delle persone che potranno essere contattate dalla scuola in caso di necessità o urgenza;
 - b) rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
4. Tali dati saranno utilizzati per il normale espletamento della attività oggetto del presente regolamento e, se richiesti per esigenze di Sanità Pubblica al verificarsi di determinate malattie, potranno essere forniti alle strutture sanitarie perché possano essere garantite le misure di profilassi più opportune a tutti i frequentanti la collettività.
5. Al fine di assicurare un passaggio graduale del bambino alla vita collettiva, l'Ente Gestore concorda con i genitori la presenza di uno di essi durante il periodo di inserimento. L'inserimento del bambino comunque è graduale.
6. Il periodo dell'inserimento è mediamente di due settimane.
7. Gli ambientamenti devono essere effettuati nella prima settimana del mese.
8. In caso di necessità di inserire più bambini nello stesso mese, l'ambientamento può essere effettuato anche nella terza settimana, con conseguente riduzione della retta per la famiglia.
9. Nel mese di ambientamento la retta va pagata come di seguito indicato:

ambientamento nella prima settimana del mese	retta intera
--	--------------



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

ambientamento nella terza settimana del mese riduzione del 30% della retta

10. Qualora, per esigenze indifferibili della famiglia, l'ambientamento dovesse essere effettuato in settimane diverse da quelle indicate sopra, la retta da pagare sarà intera per chi inizia la seconda settimana del mese e con riduzione del 30% per chi inizia dopo la terza settimana.
11. Per il conteggio delle settimane, è considerata prima settimana del mese quella che contiene il primo lunedì, ancorché giorno festivo.
12. Al fine di tutelare il percorso educativo del bambino sono previste ammissioni, a copertura dei posti resisi vacanti, non oltre la prima settimana di aprile di ogni anno educativo.

ART. 9

DIMISSIONI

1. Per i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in corso è prevista automaticamente la dimissione in occasione della chiusura estiva dell'Asilo Nido. Nel caso in cui i 3 anni vengano compiuti oltre il 31 dicembre, è a discrezione dei genitori chiedere il ritiro del minore.
2. Si può procedere a dimissioni d'ufficio, con comunicazione scritta da parte del Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento della famiglia ad altro Comune, fatto salvo il diritto di terminare l'anno educativo di frequenza dell'asilo nido;
 - b) quando il minore non abbia frequentato, senza valido e giustificato motivo, l'Asilo Nido per 30 giorni consecutivi;
 - c) per inadempienza non giustificata nel versamento della retta mensile di frequenza;
 - d) per grave violazione delle norme regolamentari.
3. Eventuali ricorsi avverso la dimissione d'ufficio, devono essere presentati dai genitori del minore, all'Ufficio Scuola, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il quale decide in via definitiva.

ART. 10

RINUNCIA O CONSERVAZIONE DEL POSTO

1. La rinuncia al posto deve essere sempre comunicata per iscritto all'Ufficio Scuola e all'Ente Gestore e può essere presentata fino al 15 di marzo di ogni anno educativo.
2. Nel caso di rinuncia al posto, presentata dopo la suddetta data, costituendo ciò un ostacolo a nuovi inserimenti, il genitore sarà comunque tenuto al pagamento del 75% della retta dovuta, fino al termine dell'anno educativo.
3. La comunicazione di rinuncia deve essere presentata entro il giorno 15 del mese, con conseguente esonero dal versamento della retta a partire dal mese successivo a quello della comunicazione di cui sopra.
4. Viene considerato assente giustificato, per un periodo massimo di trenta giorni dalla data stabilita per l'ambientamento, con conseguente esonero dal pagamento della retta di frequenza, il bambino in situazione di ricovero ospedaliero, malattia infettiva certificata o in grave situazione comprovata. In tali casi la data di inserimento può essere posticipata, su richiesta inviata all'Ufficio Scuola.
5. Nella previsione di un'assenza dalla frequenza dell'Asilo Nido di oltre 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, sia per i frequentanti che per coloro che devono ancora iniziare l'ambientamento, deve essere presentata richiesta di conservazione del posto, la quale viene esaminata ed autorizzata dal Responsabile del Servizio.
6. In ogni caso non può comportare la decadenza dalla conservazione del posto, l'assenza oltre i 30 giorni, per malattia o per cause di forza maggiore, purché seguita da specifica documentazione giustificativa.
7. Nel caso di positiva valutazione, l'autorizzazione alla conservazione del posto è subordinata al



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

versamento anticipato della retta dovuta dall'utente, salvo la possibilità di ottenere i rimborsi previsti dall'art. 5.

ART. 11

ORGANI ADDETTI ALLA GESTIONE

1. Per il funzionamento e la gestione dell'Asilo Nido, l'Amministrazione Comunale si avvale di:

ORGANI CONSULTIVI:

- a) Assemblea dei Genitori
- b) Comitato di Gestione

ORGANI OPERATIVI:

- a) Personale con funzioni di coordinamento
- b) Personale con compiti educativi-assistenziali
- c) Personale con compiti amministrativi
- d) Personale addetto ai servizi

ART. 12

ASSEMBLEA DEI GENITORI

1. L'Assemblea dei genitori (di seguito Assemblea) è composta dai rappresentanti delle famiglie dei bambini ammessi e di quelli in lista d'attesa. È validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più una delle famiglie e in seconda convocazione, dopo un'ora, con qualsiasi numero di famiglie rappresentate.
2. L'Assemblea elegge i rappresentanti dei genitori da inserire nel Comitato di Gestione dell'Asilo Nido.
3. L'Assemblea delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
4. Hanno diritto al voto entrambi i genitori e non è ammessa delega al voto.
5. L'Assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei Genitori è convocata dal Presidente uscente o dall'Assessore Comunale competente entro il termine di 40 giorni dall'inizio del nuovo anno educativo. Della convocazione va inviata comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, all'Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata.
6. Per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel Comitato di Gestione, in caso di parità, verrà proclamato eletto il più anziano di età.
7. I genitori che nel corso dell'anno dovessero rassegnare le dimissioni verranno sostituiti da chi ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.
8. Per motivazioni diverse da quelle di cui al comma 5, l'Assemblea può comunque essere convocata dal Presidente del Comitato di Gestione ed eventualmente su richiesta dell'Assessore Comunale o di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea stessa.
9. Ad ogni riunione può partecipare, su invito dei promotori, anche il personale dell'Asilo Nido.

ART. 13

COMITATO DI GESTIONE

1. Presso l'Asilo Nido "Il Sole" è istituito il Comitato di Gestione (Comitato), organo consultivo in materia



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

di organizzazione e funzionamento dell'Asilo Nido. È nominato secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12 della L.R.V. n. 32/1990 e composto da:

- a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, nominati dal Consiglio Comunale;
 - b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, eletti dall'assemblea dei genitori;
 - c) un rappresentante del personale dell'Asilo Nido con funzioni educative indicato dall'assemblea del personale;
 - d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio indicato, nominato dal Consiglio Comunale, su indicazioni dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
2. La partecipazione al Comitato di Gestione è del tutto gratuita, non prevedendo nessun compenso o rimborso spese.
 3. Tutti i membri del Comitato entrano in funzione dalla data della nomina o dell'elezione.
 4. I membri di cui alla lettera a), c) e d) del precedente art. 1 durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale, e comunque fino alla successiva nomina.
 5. I membri di cui alla lettera b) del precedente art. 1 durano in carica per un anno educativo, fino a successiva rielezione, come indicato all'art. 12 del presente Regolamento.
 6. I componenti che, senza giustificato motivo comunicato al Presidente prima delle sedute, per tre volte consecutive non partecipino alle riunioni del Comitato, decadono dall'incarico e ne ricevono comunicazione scritta dal Presidente, su mandato del Comitato.
 7. Il Sindaco di Bovolone, o suo delegato, gli operatori dell'Asilo Nido, il personale addetto ai servizi igienico-sanitari ed amministrativi, nonché i rappresentanti dell'Ente Gestore, su invito del Presidente del Comitato, possono, a titolo consultivo, partecipare alle riunioni.

ART. 14

ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, almeno due volte nel corso dell'anno educativo.
2. In via straordinaria, viene convocato per iniziativa del Presidente, dell'Assessore competente o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti, previa comunicazione scritta anche con posta elettronica da inviare ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei componenti più uno e le decisioni vengono adottate con voto palese della maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. Nella prima riunione, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, il Comitato elegge tra i rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 13, il Presidente e il Segretario (con funzioni anche di Vice Presidente).
5. Di ogni riunione è redatto apposito verbale a cura del Segretario. Il verbale deve essere sottoscritto dal Segretario dal Presidente, e successivamente trasmesso al Comune.
6. Il Presidente rappresenta il Comitato, propone l'ordine del giorno, presiede la seduta e dirige la discussione, convoca l'Assemblea, sentito il Comitato.
7. Il Comitato a inizio anno educativo prende atto della dotazione organica del personale che l'ente gestore dovrà fissare, distinta nelle tipologie previste dalla L.R. 32/90, all'art. 14 e con i parametri fissati dall'art. 15 della stessa legge. Essa dovrà essere comunicata al Comune entro la fine del mese di ottobre di ogni anno.
8. Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, può convocare, a titolo gratuito, consulenti, esperti ed operatori nei vari settori che interessano la vita dell'infanzia.
9. Il Comitato può revocare, per gravi motivi, il Presidente a condizione che, contestualmente, venga eletto il nuovo Presidente. La revoca viene approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato, che deve esprimersi con scrutinio segreto.
10. I Compiti e le attribuzioni del Comitato, oltre a quelli già indicati nel presente articolo, sono quelli



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

previsti dall'art. 13 della L.R.V. 32/ 1990 n. 32 e s.m.i.

ART. 15

PERSONALE DELL'ASILO NIDO

1. Le tipologie e i compiti del personale dell'Asilo Nido vengono disciplinati dagli art. 14 - 15 e 16 della L.R.V. 32/1990 e dal Contratto d'Appalto per il Servizio di Asilo Nido stipulato con l'Ente Gestore.
2. La pianta organica del personale assicura, di norma, la presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 12 mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 12 mesi, in relazione alla frequenza massima, fatte salve diverse disposizioni di legge.

ART. 16

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino, come di seguito indicati:
 - ✓ piccoli
 - ✓ medi
 - ✓ grandi
2. Tali gruppi saranno di massima organizzati, nell'arco della giornata, secondo quanto di seguito riportato:
 - ✓ accoglimento dei bambini (con attenzione alle diverse fasce di età);
 - ✓ attività di gruppo secondo la programmazione educativa - didattica (compreso il momento del pasto);
 - ✓ riposo dei bambini;
 - ✓ ripresa delle attività di gruppo;
 - ✓ uscita dei bambini dall'Asilo Nido secondo le esigenze espresse dalla situazione evolutiva del bambino e dall'orario di frequenza richiesto dai genitori.

ART. 17

MENU

1. I menu e le relative tabelle dietetiche sono predisposti dall'Ente Gestore e sottoposti all'approvazione del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) dell'ULSS competente; gli stessi vanno comunicati all'Ufficio Scuola del Comune all'inizio dell'anno educativo.
2. In conformità a quanto fissato nelle linee guida per la ristorazione scolastica della Regione Veneto, il genitore del bambino che necessita di una dieta speciale per motivi di salute, dovrà farne richiesta con apposito modulo predisposto dall'Ente Gestore, corredato di certificato del medico curante, attestante la tipologia di problema e la terapia dietetica da seguire.
3. Nei casi di cui al comma 2, il dietista dell'Ente Gestore adegua il menu mediante predisposizione di una dieta speciale, con sostituzione degli eventuali alimenti, ingredienti e modalità di esecuzione pericolose, e poi invia il menu corretto al SIAN competente per il territorio.
4. La dieta speciale così vidimata, deve essere inviata all'Ufficio Scuola e al genitore che ne consegna copia al Medico curante che ha redatto il certificato.
5. Le sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico-religiose o culturali sono ammesse, previa presentazione di autocertificazione, sottoscritta da entrambi i genitori purché sia garantito, dal



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

pediatra di libera scelta un adeguato apporto di nutrienti ed oligoelementi in relazione all'età del bambino.

6. I prodotti utilizzati per la preparazione di diete speciali, devono essere forniti dall'Ente Gestore, essendo vietata l'introduzione a scuola di alimenti consegnati dai genitori.
7. Nel caso in cui la dieta speciale prosegua per più di un anno educativo, la richiesta ed il corrispondente certificato medico deve essere consegnata ogni anno, entro il mese di settembre.
8. Se non si rinnova la richiesta, la dieta speciale sarà automaticamente annullata con l'inizio del nuovo anno educativo.
9. Se il bambino è affetto da condizioni permanenti (celiachia, favismo ed altro) la prima richiesta sarà valida per tutto il percorso educativo del bambino.
10. L'orario dei pasti è fissato dagli operatori dell'Asilo Nido tenendo conto delle abitudini e delle esigenze complessive per il funzionamento del servizio.

ART. 18

SERVIZI SANITARI

1. L'Asilo Nido si avvale del servizio sanitario e di medicina preventiva assicurato dall'ULSS 9 Scaligera, con modalità concordate con il coordinatore del servizio.
2. Per i criteri in materia di norme igienico-sanitarie per l'ammissione e la frequenza dei bambini all'Asilo Nido, si fa riferimento alle disposizioni sanitarie di cui al successivo art. 19 e ai principi dettati dal manuale di prevenzione delle malattie infettive della Regione Veneto e da leggi statali e regionali in materia.

ART. 19

DISPOSIZIONI SANITARIE

1. Al momento dell'ammissione all'Asilo Nido, è necessario che l'Ente Gestore sia messo a conoscenza di particolari condizioni di salute del minore (ad esempio diabete, cardiopatie, fibrosi cistica, celiachia, asma grave, allergie gravi, malattie psichiche) che possano richiedere interventi o particolari attenzioni da parte degli operatori scolastici.
2. Al momento dell'inserimento in comunità è necessario che i bambini abbiano ricevuto le vaccinazioni previste dal calendario regionale secondo la normativa statale e regionale in materia, e che queste siano regolarmente aggiornate. A tal fine, all'atto dell'iscrizione i genitori dovranno presentare documentazione sulle avvenute vaccinazioni.
3. Il bambino non vaccinato, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 355 del 26.01.1999, può frequentare la collettività solo se in possesso di una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità sanitaria. Peraltro, al verificarsi di particolari situazioni epidemiologiche, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica quale misura di prevenzione, potrà consigliare il temporaneo allontanamento dei bambini non vaccinati.
4. Sono disposte per i genitori le seguenti indicazioni generali:
 - a) nel caso che il bambino, durante la frequenza al nido, necessiti di dieta speciale, si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 17;
 - b) per i genitori è vietata l'introduzione di prodotti alimentari portati da casa secondo quanto consigliato nelle "Linee guida per la ristorazione";
 - c) per festeggiare i compleanni l'Ente Gestore dovrà adottare, come consigliato nelle Linee guida, il metodo del "complemese";
 - d) i genitori sono tenuti alla cura dell'igiene personale del proprio bambino: unghie corte, capelli puliti ed in ordine, biancheria pulita.



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

ART. 20

ALLONTANAMENTO PER MALATTIA

1. I genitori non devono accompagnare il figlio all'Asilo Nido quando presenta sintomi di malattia acuta in atto: febbre a 38° C o più, vomito, diarrea, manifestazioni cutanee, congiuntivite, parassitosi.
2. Qualora insorga una malattia acuta o si verifichi un trauma durante l'attività scolastica, il Coordinatore del nido o suo delegato avvisa tempestivamente il genitore o l'adulto di riferimento delegato affinché provveda al rientro in famiglia o al trasporto presso strutture sanitarie. In caso di aggravamento delle condizioni del bambino e in caso di irreperibilità del genitore o dell'adulto di riferimento delegato, potrà essere attivato il Servizio di Emergenza 118.
3. Il Coordinatore dell'Asilo Nido o suo delegato, in base alla sintomatologia del bambino e qualora lo ritenga necessario, può disporre l'allontanamento (D.P.R. 22.12.1967, n. 1518, art. 40).
4. L'allontanamento può essere disposto anche per gli operatori dell'Asilo Nido se manifestano sintomi di malattia infettiva durante l'espletamento dell'attività.
5. L'allontanamento del bambino potrà essere disposto sulla base di una valutazione complessiva dello stato di malessere del bambino, secondo quanto previsto dal Regolamento Sanitario predisposto dall'Ente Gestore.
6. Sono fatte salve ulteriori norme e disposizioni di legge emanate in materia.

ART. 21

ASSENZA PER MALATTIA E RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA

1. Qualunque assenza per malattia, deve essere comunicata all'Asilo Nido e necessita, per la riammissione, di autocertificazione da parte del genitore che attesti l'idoneità alla frequenza e al rientro dopo la malattia.
2. Il certificato medico, se previsto dalla legge statale o regionale, deve essere consegnato al termine della malattia o dopo i primi trenta giorni se la malattia ha un decorso lungo.
3. Alla famiglia corre l'obbligo di avvisare l'Asilo Nido in caso di malattia infettiva.
4. Le assenze per motivi non di salute richiedono la presentazione di una autocertificazione per la riammissione.
5. Come previsto dal Regolamento Sanitario, i bambini che sono stati allontanati dall'Asilo Nido per sospetta malattia possono essere riammessi dopo un periodo di osservazione di almeno 24 ore su presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 1.
6. In caso di allontanamento per febbre il bambino deve essere tenuto in osservazione per almeno 24 ore prima del rientro.
7. Per la riammissione alla frequenza non è sufficiente l'assenza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto da poter partecipare adeguatamente alle attività scolastiche e non richieda cure particolari che il personale non sia in grado di garantire senza pregiudicare l'assistenza agli altri bambini.
8. Il personale dell'Asilo Nido non può somministrare farmaci ai bambini, salvo rare eccezioni quali quelle relativi ai farmaci salvavita. In tal caso, la certificazione della necessità del farmaco deve essere redatta dal medico curante con esatta indicazione del tipo di farmaco, posologia e ritmo di somministrazione; il genitore delega quindi l'Ente Gestore, con apposita richiesta firmata, alla somministrazione del farmaco.



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

ART. 22
SERVIZI INNOVATIVI

1. L'Ente Gestore di concerto con il Comitato di Gestione e l'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di organizzare attività innovative previste dalla normativa vigente (atelier - centro infanzia - nido integrato) nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 32/1990.

ART. 23
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla L.R.V. 23 aprile 1990 n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi) e s.m.i., alla normativa nazionale e regionale in vigore in materia e al contratto d'appalto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.



Allegato "A" GRADUATORIA DEI BAMBINI RESIDENTI

CRITERI DA ADOTTARE E PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE

N.	CRITERI		PUNTI
1	Disabilità psico-fisica del bambino certificata dalla L. 104/92		80
2	Situazioni socio-ambientali segnalate dal Servizio Sociale Professionale di Zona per i quali l'inserimento al nido rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto alla bambina/bambino e alla famiglia;		50
3	Bambino con fratello frequentante contemporaneamente il Nido		40
4	Bambino che vive con un solo genitore: - che lavora part-time - che lavora tempo pieno o è turnista	punti 30 punti 40	Da 30 a 40
5	Bambino che vive con entrambi i genitori di cui: - un solo genitore lavora - un genitore lavora e l'altro è: - disoccupato/iscritto alle liste di mobilità/cassa integrazione - entrambi i genitori lavorano part-time - un genitore lavora a tempo pieno o è turnista, l'altro part-time - entrambi i genitori lavorano a tempo pieno o sono turnisti	punti 05 punti 10 punti 20 punti 25 punti 30	Da 5 a 30
6	Bambini gemelli iscritti contemporaneamente al Nido		15
7	Numero complessivo di figli a carico: - 1 figlio a carico; - per ogni figlio a carico oltre al primo	punti 0 punti 5	Da 0 a 5
8	Bambino iscritto nella graduatoria precedente e rimasto escluso dall'inserimento al Nido		15
9	Genitore che lavora fuori Comune di Bovolone (ad una distanza minima di 20 Km dalla propria residenza)		2

A parità di punteggio, le domande saranno graduate secondo le seguenti priorità:

- orario di frequenza del bambino, con priorità per la fascia "Nido prolungato", in subordine "Nido classico", ed infine "Nido mattina"/"Nido pomeriggio";
- ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente Gestore.



Allegato "B" GRADUATORIA DEI BAMBINI NON RESIDENTI

CRITERI DA ADOTTARE E PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE

N.	CRITERI		PUNTI
1	Disabilità psico-fisica del bambino certificata dalla L. 104/92		80
2	Situazioni socio-ambientali segnalate dal Servizio Sociale Professionale di Zona per i quali l'inserimento al nido rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto alla bambina/bambino e alla famiglia;		50
3	Bambino con fratello frequentante contemporaneamente il Nido stesso		40
4	Genitore stabilmente occupato nel territorio del Comune di Bovolone Entrambi i genitori stabilmente occupati nel territorio del Comune di Bovolone	punti 30 punti 40	Da 30 a 40
5	Bambino che vive con un solo genitore: - che lavora part-time - che lavora tempo pieno o è turnista	punti 30 punti 40	Da 30 a 40
6	Bambino che vive con entrambi i genitori di cui: - un solo genitore lavora - un genitore lavora e l'altro è: - disoccupato/iscritto alle liste di mobilità/cassa integrazione - entrambi i genitori lavorano part-time - un genitore lavora a tempo pieno o è turnista, l'altro part-time - entrambi i genitori lavorano a tempo pieno o sono turnisti	punti 05 punti 10 punti 20 punti 25 punti 30	Da 5 a 30
7	Bambini gemelli iscritti contemporaneamente al Nido		15
8	Numero complessivo di figli a carico: - 1 figlio a carico; - per ogni figlio a carico oltre al primo	punti 0 punti 5	Da 0 a 5
9	Bambino iscritto nella graduatoria precedente e rimasto escluso dall'inserimento al Nido		15
10	Bambino che ha ricevuto le dimissioni d'ufficio per cambio residenza e che vuole reinscriverlo		15
11	Genitore che lavora fuori dal Comune di Bovolone (ad una distanza minima di 20 Km dalla propria residenza)		2

A parità di punteggio, le domande saranno graduate secondo le seguenti priorità:

- orario di frequenza del bambino, con priorità per la fascia "Nido prolungato", in subordine "Nido classico", ed infine "Nido mattina"/"Nido pomeriggio";
- ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente Gestore.



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

NORME DI LEGGE

L.R.V. 23 APRILE 1990 N. 32 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI)

Titolo I
Principi generali
Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 - (Oggetto e finalità della legge).

1. La Regione del Veneto in armonia con l'art. 4 dello Statuto e con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, promuove e sostiene l'attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.

2. L'intervento regionale è volto anche a promuovere e sostenere servizi innovativi per l'infanzia.

Art. 2 - (Obiettivi della programmazione).

1. La programmazione degli interventi regionali per i servizi all'infanzia mira:

- a. allo sviluppo equilibrato del servizio nelle varie aree della Regione;
- b. al coordinamento con gli altri servizi ed interventi per l'infanzia e la famiglia in campo sociale, educativo, didattico, sanitario;
- c. alla valorizzazione della professionalità degli operatori;
- d. alla collaborazione tra enti pubblici e privati, ai fini di una migliore sinergia delle risorse.

Art. 3 - (Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia).

1. E' costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale di coordinamento dei servizi all'infanzia previsti dalla presente legge, nominata dalla Giunta regionale.

2. La Commissione è presieduta dall'assessore ai servizi sociali o da un suo delegato.

3. La Commissione è composta da:

- a) un esperto nel settore asilo nido designato per ogni provincia dal comune capoluogo;
- b) due esperti scelti su indicazione dei comuni ad esclusione di quelli capoluogo di Provincia, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
- c) due esperti scelti su indicazione dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
- d) tre esperti nel settore della prima infanzia, designati dalla Giunta regionale;
- e) un rappresentante degli operatori designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. La Giunta regionale, nel nominare gli esperti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 3, garantisce la presenza delle varie professionalità inerenti le funzioni di cui all'art. 4.

5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

Art. 4 - (Compiti della Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi all'infanzia).

1. La Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia ha il compito di:

- a) fornire indirizzi socio-psico-pedagogici e individuare linee di orientamento relative all'organizzazione ed alla valutazione dei servizi di asilo nido e dei servizi innovativi;
- b) esprimere parere alla Giunta regionale sui progetti di cui agli artt. 20 e 21;
- c) fornire indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Titolo II
Il servizio di asilo nido comunale e consortile
Capo I

Definizione del servizio

Art. 5 - (Definizione).

1. L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia.

2. L'asilo nido ha una ricettività non inferiore a 30 posti e non superiore a 60 posti.

Art. 6 - (Asili nido minimi).
1. Nelle località in cui non esiste il servizio di asilo nido e il numero di potenziali utenti è inferiore a quello minimo di 30 bambini, possono costituirsi asili nido minimi, preferibilmente come servizi aggregati ad idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.

Capo II Regolamento del servizio

Art. 7 - (Regolamento del servizio).

1. I comuni o i consorzi di comuni che istituiscono il servizio di asilo nido adottano un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Titolo, deve anche prevedere:

- a) la disciplina dell'orario e del calendario delle attività del servizio, tenuto conto delle necessità dell'utenza;
- b) le quote da versare in rapporto alle assenze dei bambini dall'asilo nido;
- c) le condizioni delle dimissioni dei bambini dal servizio.

2. Qualora nel territorio comunale o consortile operino più asili nido, il regolamento stabilisce le modalità di coordinamento delle attività socio-psico-pedagogiche secondo gli indirizzi di cui all'art. 4, lettera a), anche al fine di rendere omogeneo il servizio di asilo nido.

3. Nel caso di cui al comma 2, il regolamento del servizio deve altresì prevedere le modalità di coordinamento dei comitati di gestione.

Capo III

Ammissione al servizio e frequenza

Art. 8 - (Ammissione e frequenza al servizio).

1. Sono ammessi all'asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, il regolamento di cui all'art. 7, può prevedere, anche in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

3. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all'asilo nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita la loro permanenza nell'asilo nido fino all'inserimento nella scuola materna.

4. Hanno titolo di precedenza per l'ammissione all'asilo nido nel seguente ordine di priorità:

a) i bambini portatori di disabilità;

[b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.] () Art. 9 - (Rette di frequenza).

1. Le rette di frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione.

2. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio economiche della famiglia valutate sulla base del reddito pro-capite. ()

Capo IV Organizzazione del servizio

Art. 10 - (Convenzioni).

1. Il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici e privati.

Art. 11 - (Organizzazione dell'attività psico-pedagogica).

1. L'asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatore-bambino.

2. L'attività di asilo nido si svolge tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di coordinamento dei servizi per l'infanzia di cui all'art. 3, e deve essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della psico-pedagogia dell'infanzia.

3. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido può essere estesa alla popolazione infantile esterna per favorire una più completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito familiare.

4. I bambini non iscritti che, ai sensi del comma 3, utilizzano gli spazi dell'asilo nido devono essere accompagnati da familiari o da persone indicate dai genitori e tutori che rimangono con i bambini per tutta la durata della permanenza nell'asilo nido.

5. L'utilizzazione degli spazi dell'asilo nido da parte della popolazione infantile esterna, non deve interferire con il normale svolgimento dell'attività di servizio.

Capo V

Gestione del servizio

Art. 12 - (Comitato di gestione degli asili nido comunali e consortili).

1. Presso ogni asilo nido comunale o consortile è istituito un comitato di gestione.

2. Il comitato è nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile, a seconda che trattasi di asilo nido comunale o consortile.

3. Il comitato di gestione è composto da:

a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile.

b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'assemblea dei genitori, di cui uno indicato dall'assemblea dei genitori dei bambini in lista di attesa, ove esista;

c) un rappresentante del personale dell'asilo nido con funzioni educative indicato dall'assemblea del personale;

d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.

4. Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente fra i rappresentanti di cui alle lett. a) e b) del comma 3, con esclusione dell'eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa.

Art. 13 - (Attribuzioni del comitato di gestione).

1. Il regolamento comunale o consortile definisce i compiti e la durata del comitato di gestione, nonché le modalità del suo funzionamento.

2. Spetta in ogni caso al comitato:

a) presentare annualmente all'amministrazione comunale o all'assemblea consortile proposte per il bilancio di gestione dell'asilo nido, la relazione morale sull'attività svolta e ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;

b) contribuire all'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;

c) decidere sulle domande di ammissione all'asilo nido in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consortile;

d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;

e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo nido;

f) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consortili relativi ai servizi all'infanzia.

Capo VI

Personale degli asili nido

Art. 14 - (Tipologia del personale).

1. Il personale si distingue in:

a) personale con funzioni di coordinamento;

b) personale addetto alla funzione educativo-assistenziale;

c) personale addetto ai compiti amministrativi;

d) personale addetto ai servizi.

Art. 15 - (Personale degli asili nido).

1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica. ()

2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali in materia e dai vigenti contratti di lavoro.

3. La pianta organica del personale assicura, di norma, la presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 15 mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 15 mesi, in relazione alla frequenza massima.

4. L'ente gestore garantisce il personale di sostegno ai bambini portatori di disabilità. ()

Art. 16 - (Aggiornamento del personale).

1. La Giunta regionale sentiti i comuni interessati e le organizzazioni sindacali, nonché la Commissione regionale di cui all'art. 3, indica i criteri di utilizzo del monte ore previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro e predispone un piano triennale di formazione e di aggiornamento professionale.

2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non in possesso di uno dei diplomi di cui all'art. 15, comma 1, deve partecipare a corsi regionali di 150 ore di frequenza obbligatoria al termine dei quali viene rilasciato un attestato di idoneità professionale, a seguito di una verifica finale.

3. Il piano dei corsi di cui ai commi 1 e 2 viene approvato dalla Giunta regionale con le modalità, i contenuti e le procedure di cui all'art. 19 della legge



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

regionale 15 dicembre 1982, n. 55 come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.

Titolo III

Servizi innovativi e attività innovative

Capo I

Definizione e tipologia

Art. 17 - (Definizione e tipologia dei servizi innovativi).

1. Al fine di realizzare una più capillare estensione dei servizi per l'infanzia e per soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino e della famiglia si possono anche istituire i seguenti servizi innovativi:

- a) nido integrato;
- b) nido famiglia;
- c) centro infanzia.

2. Il nido integrato è un servizio strutturato in modo simile ad un asilo nido minimo. Esso svolge un'attività psico-pedagogica mediante collegamenti integrativi con l'attività della scuola materna, secondo un progetto concordato tra gli enti gestori.

3. Il nido famiglia è un servizio finalizzato a valorizzare il ruolo dei genitori all'intervento educativo prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio. Esso è di norma destinato a non più di 12 bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni e può essere attivato solo in spazi idonei a ospitare servizi per l'infanzia e deve comunque prevedere la presenza di almeno un educatore con funzioni di coordinamento.

4. Il centro infanzia è un servizio prevalentemente destinato ai bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni, organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell'intervento educativo. Il servizio di centro infanzia può prevedere nei suoi progetti educativi percorsi psico-pedagogici realizzati con il contributo di apporti esterni.

Art. 18 - (Attività innovativa di atelier).

1. L'atelier è un'attività formativa destinata prevalentemente ai bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni, elevabili a 6 anni nel caso di cui al comma 4 dell'art. 17, che si svolge in orari limitati e per periodi di tempo determinati in cicli, su contenuti specifici quali l'animazione, la manipolazione, le attività artistiche ed espressive e la socializzazione.

2. L'attività di atelier può svolgersi in qualunque servizio per la prima infanzia.

3. Durante i periodi di svolgimento dell'attività possono partecipare anche i bambini non frequentanti la struttura presso la quale l'attività si svolge.

Capo II

Organizzazione dei servizi innovativi e delle attività innovative

Art. 19 - (Soggetti gestori dei servizi innovativi).

1. I servizi innovativi possono essere gestiti da enti pubblici o privati, da associazioni e fondazioni dotati o meno di personalità giuridica e da cooperative.

Art. 20 - (Progetto dei servizi innovativi).

1. I soggetti gestori dei servizi innovativi presentano al Dipartimento per i servizi sociali entro il 30 aprile di ogni anno un progetto elaborato secondo gli indirizzi della Commissione regionale di coordinamento per i servizi all'infanzia, che deve comunque indicare:

- a) il responsabile del progetto;
- b) gli obiettivi;
- c) i modelli organizzativi del servizio;
- d) il rapporto numerico educatore-bambini;
- e) i costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio;
- f) le modalità di gestione e di integrazione con gli altri servizi;
- g) la natura del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio innovativo che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1;
- h) i criteri della programmazione socio-psico-pedagogica;
- i) i criteri di ammissione al servizio;
- l) i criteri per la determinazione della retta;
- m) l'orario di servizio;
- n) l'indicazione del tipo di diritto reale sui beni immobili sede dei servizi innovativi e sulle relative attrezzature e l'indicazione del relativo titolo.

2. Qualora per la realizzazione dei servizi innovativi siano necessari interventi che richiedano finanziamenti in conto capitale, il progetto di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione di tali interventi.

Art. 21 - (Progetto per l'attività di atelier).

1. I soggetti gestori dei servizi per l'infanzia che intendano effettuare l'attività di atelier, debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, un progetto che, oltre a contenere gli elementi di cui all'art. 20, comma 1, preveda le modalità dell'eventuale partecipazione dei bambini non frequentanti i servizi per l'infanzia presso i quali si svolge l'attività di atelier.

Art. 22 - (Convenzioni).

1. Qualora la realizzazione dei progetti dei servizi innovativi di cui all'art. 20 o dei progetti per l'attività di atelier di cui all'art. 21, comporti la collaborazione tra più soggetti pubblici o tra soggetti pubblici e privati, devono essere stipulate apposite convenzioni sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla Giunta regionale.

Art. 23 - (Vigilanza sui servizi innovativi).

1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività e sui soggetti gestori dei servizi innovativi, per il tramite delle unità locali socio-sanitarie per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e per il tramite dei comuni per quanto riguarda il rispetto del progetto approvato dalla Regione e in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22.

Capo III

Regime dei servizi innovativi

Art. 24 - (Assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria).

1. I servizi innovativi elencati nell'art. 17 mantengono carattere sperimentale per un periodo di 3 anni.

2. Al termine del triennio sperimentale, la Giunta regionale, sulla base di una relazione di valutazione della validità ed efficacia del servizio innovativo e sentita la Commissione consiliare competente, decide sull'assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria.

Titolo IV

Contributi regionali



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

Capo I
Contributi regionali per gli asili nido

Art. 25 - (Destinazione dei contributi).

1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge la Regione eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione ai comuni o ai consorzi di comuni.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il Piano dei finanziamenti in conto capitale elaborato sulla base delle domande di contributo di cui all'art. 28, comma 1.

Art. 26 - (Contributi in conto capitale).

1. I contributi in conto capitale destinati all'acquisto, costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione, sono concessi in ragione dell'80% della spesa dichiarata ammissibile e comunque entro un importo massimo di lire 15.000.000 per posto-bambino.

2. I contributi destinati all'acquisto di materiale operativo, all'arredamento e alla manutenzione straordinaria sono concessi in ragione dell'80% e comunque entro un importo massimo di lire 2.000.000 per posto-bambino.

2 bis. I contributi destinati all'acquisto di strumenti musicali o di ausili alle attività musicali e di lettura ad alta voce e per la psicomotricità, nonché alla realizzazione di progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità, sono concessi nella misura massima del 90% e comunque entro l'importo massimo di euro 4.000,00 per asilo nido. ()

3. I contributi destinati alla manutenzione straordinaria possono essere concessi a favore degli enti che gestiscono asili nido funzionanti da oltre un decennio alla data di entrata in vigore della presente legge o che dimostrino, per la condizione dello stabile, la necessità di intervento.

Art. 27 - (Contributi in conto gestione).

1. Le risorse destinate all'erogazione dei contributi di gestione sono ripartite secondo i seguenti parametri:

- a) quota rapportata alla capacità ricettiva: 31%;
- b) quota rapportata al numero dei presenti dal 1° di ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente: 50%;
- c) quota da ripartire tra gli asili nido situati in comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti: 10% e comunque per un importo non superiore a lire 30.000.000 per asilo nido;
- d) quota da ripartire tra i comuni che accolgono nei propri asili nido, esaurita la domanda interna, bambini residenti in altri comuni ed ai quali non sia stata applicata alcuna maggiorazione di retta: lire 1.000.000 per bambino e comunque per un importo complessivo non superiore al 3%;
- e) quota da ripartire tra gli asili nido realizzati da consorzi di comuni o gestiti in convenzione tra comuni che utilizzano il servizio e aventi ciascuno popolazione inferiore a 20.000 abitanti: 3% e comunque per un importo non superiore a lire 15.000.000 per asilo nido;
- f) quota per formazione e aggiornamento degli operatori: 3% e comunque per un importo annuo non superiore a lire 5.000.000 per asilo nido.

2. Le risorse non utilizzate per le spese inerenti le lett. c), d), e) ed f) del comma 1 concorrono ad incrementare la quota di cui alla lett. b) del comma 1.

Art. 28 - (Procedura per la richiesta di contributo).

1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, comma 1, debbono essere presentate () al Presidente della Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della localizzazione adottata, l'ammontare complessivo dei costi di costruzione, ampliamento o riattamento;
- b) planimetria comprendente l'intera zona servita dalla nuova struttura o dalla struttura da riattarsi con l'indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;
- c) estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato e trasmesso ai competenti organi;
- d) preventivo della spesa;
- e) piano di finanziamento dell'opera.

2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto dall'art. 26, commi 2, 2 bis () e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di soggetti convenzionati, debbono essere presentate () al Presidente della Giunta regionale corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa degli interventi o acquisti da effettuare, nonché dei progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità che l'asilo nido intende realizzare; ()
- b) preventivo di spesa.

2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2. ()

3. Entro la stessa data del 30 aprile debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale le domande di contributo per la gestione, corredate della deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

Capo II
Contributi per i servizi innovativi

Art. 29 - (Contributi per la realizzazione dei servizi innovativi).

1. Per le domande di contributo in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di strutture per i servizi innovativi, si procede:

- a) per il nido integrato di cui all'art. 17, comma 2, e per il centro infanzia di cui all'art. 17, comma 4, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1;
- b) per il nido-famiglia secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 1, limitatamente alle lettere a), c) e d).

2. Le domande di contributo in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 26, commi 2 e 3, devono essere presentate () al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;
- b) preventivo di spesa.

2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2. ()

3. Le domande di contributo in conto gestione, corredate dai progetti di cui agli artt. 20 e 21, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 30 - (Piano di finanziamento dei servizi innovativi).

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta annualmente il Piano di finanziamento per i contributi da erogare per le attività innovative e i servizi innovativi, elaborato sulla base dei progetti di cui agli artt. 20 e 21, presentati alla Giunta regionale.

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali

Capo I

Disposizioni transitorie



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

Art. 31 - (Norma transitoria).

1. Per l'anno 1990, le domande di contributo di cui all'art. 28 sono presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Disposizioni finali

Art. 32 - (Vincolo di destinazione).

1. Gli asili nido costruiti, acquistati o ristrutturati con i contributi statali o regionali sono soggetti a vincolo di destinazione ventennale.

2. Qualora i soggetti gestori dei servizi innovativi siano anche beneficiari di contributi in conto capitale, la Giunta regionale determina la durata dell'eventuale vincolo di destinazione delle opere per le quali si è usufruito del contributo.

3. La Giunta regionale può, su istanza motivata degli enti gestori degli asili nido o dei servizi innovativi aventi opere sottoposte a vincolo di destinazione, autorizzare la destinazione ad altro uso, fermo restando il vincolo di utilizzo nel settore dei servizi sociali.

Art. 33 - (Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7;
- legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19;
- legge regionale 9 giugno 1975, n. 73;
- legge regionale 30 gennaio 1976, n. 8;
- legge regionale 18 agosto 1977, n. 49;
- legge regionale 18 maggio 1979, n. 39;
- legge regionale 21 dicembre 1982, n. 60.

Art. 34 - (Regolamento di esecuzione).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale emana il regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Fino alla emanazione del nuovo regolamento mantengono la loro efficacia le norme del regolamento regionale 15 giugno 1973 n. 3, purché non contrastino con la presente legge.

Art. 35 - (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese di gestione dei servizi di asili nido, di cui al Titolo II della presente legge, e alle spese di gestione dei servizi innovativi, di cui al Titolo III, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi.

2. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese in conto capitale () di cui agli artt. 28 e 29, determinate in lire 1.190.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede mediante aumento dell'avanzo presunto di amministrazione iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1990, di cui all'art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6, e contemporanea istituzione dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo 61220 denominato " Contributi in conto capitale per gli asili nido e i servizi innovativi per l'infanzia ". Per gli esercizi finanziari successivi al 1990 lo stanziamento del capitolo 61220 verrà determinato a norma dell'art. 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43. ()

1. Comma così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6.

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6 -che ha modificato l'articolo 8 della legge regionale n.32 del 1990 introducendo al comma 4 la lettera b)- è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 37/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n.22/2017). Il Governo ritiene che il criterio di precedenza fissato alla predetta lettera b) della norma regionale sia incostituzionale per violazione delle seguenti norme: a) art. 3 della Costituzione, con riferimento sia al principio di uguaglianza sia a quello di ragionevolezza; b) art. 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata frustrerebbe il valore costituzionale della tutela dell'infanzia; c) artt. 16 e 120, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma impugnata ostacolerebbe la libertà di circolazione; d) art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata violerebbe l'art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in materia di libertà di circolazione; l'art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; l'art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La Corte Costituzionale con la sentenza n.107/2018 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della previsione di cui al novellato art.8, comma 4, lettera b) della legge regionale n.32/1990 ritenendo le eccezioni sollevate dal Governo per la maggior parte fondate o, comunque assorbite e rilevando sostanzialmente che "... la norma impugnata, benché non disciplini un requisito di accesso, fissa un titolo di precedenza a favore di un'ampia categoria di persone e produce così effetti sostanzialmente escludenti dei soggetti non radicati in Veneto da almeno quindici anni (data la notoria scarsità di asili nido pubblici), essendo dunque paragonabile alle norme che considerano la residenza prolungata come requisito di accesso..." Con riferimento alle specifiche eccezioni sollevate, la Corte rileva che la previsione regionale incide: sia sul principio di uguaglianza; sia sul principio di ragionevolezza, in ordine alla coerenza ed adeguatezza della norma impugnata a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione; sia in ordine al fatto che una normativa che svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dall'art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell'Unione e che una simile restrizione può essere giustificata, con riferimento al diritto dell'Unione, solo se è basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dalla norma; sia con riferimento all'art. 31, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo in quanto la norma impugnata fissa un titolo di precedenza, che non incide sul quantum e sul quomodod del servizio degli asili nido ma distorce la funzione, ed è indirizzata non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo.

2. Comma sostituito da comma 1 art. 69 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

3. Comma così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 18 novembre 2005, n. 14.

4. Comma così modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6 che ha sostituito le parole "menomati o disabili" con le parole "portatori di disabilità". 5. Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 28 settembre 2012, n. 39.

6. Comma modificato da comma 1 art. 45 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha soppresso le parole "entro il 30 aprile di ogni anno".

7. Comma così modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 28 settembre 2012, n. 39, che ha inserito dopo le parole "dall'articolo 26, commi 2" le parole " , 2 bis". 8. Comma modificato da comma 2 art. 45 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha soppresso le parole "dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno".

9. Lettera così sostituita da comma 2 art. 2 legge regionale 28 settembre 2012, n. 39.

10. Comma inserito da comma 3 art. 45 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29.

11. Comma modificato da comma 1 art. 46 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha soppresso le parole "entro il 30 aprile di ogni anno". 12. Comma inserito da comma 2 art. 46 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29.

13. La legge regionale 28 settembre 2012, n. 39 con gli articoli 1 e 2 che introducono modifiche agli articoli 26 e 28 della presente legge, ha disciplinato una nuova tipologia di contributi in conto capitale prevedendo all'art. 3 la relativa norma finanziaria che recita: "Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2012 e per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente la dotazione dell'upb U0150 "Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia" viene incrementata di euro 200.000,00 in ogni esercizio del triennio 2012-2014.".

14. La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 GENNAIO 1999, N. 355

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1967, N. 1518, IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE.

Art. 1.

L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e' sostituito dal seguente:

"Art. 47. - 1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e



COMUNE DI BOVOLONE
Provincia di Verona

del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.

2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanita'. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.

3. E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autorita' sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1967, N. 1518

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TITOLO III DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 FEBBRAIO 1961, N. 264, RELATIVO AI SERVIZI DI MEDICINA SCOLASTICA.

Art. 40.

Il medico scolastico denuncia i casi di malattia infettiva che si verificano sia fra gli alunni che fra il personale della scuola e trasmette all'ufficiale sanitario tutte le notizie e le indicazioni che puo' raccogliere nell'ambito di essa intorno alla persona colpita, ai familiari e a quelle persone che possono costituire mezzo di diffusione della malattia.

L'insegnante che rilevi negli alunni segni sospetti di malattia infettiva deve avvertire immediatamente il medico scolastico, o, in sua assenza, il direttore della scuola o il capo dell'istituto.

Questi ultimi provvedono all'allontanamento dell'alunno con le cautele necessarie, dandone comunicazione all'ufficiale sanitario.